

REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI A MOTORE

Circolare n. 31/99/MOT,
prot. 1334/4383/CG(C1),
datata 2 dicembre 1999,
del Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Dipartimento dei trasporti terrestri
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza
del trasporto terrestre / Segreteria Tecnica

PREMESSA

La periodicità dell'effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi si allinea alla cadenza comunitaria, già recepita nei commi 3 e 4 dell'art. 80 del Codice della Strada, pertanto, **non necessita più l'emanazione del decreto annuale.**

Per i veicoli ed i rimorchi previsti nel comma 4 dell'art. 80 del Codice della Strada, non cambia la periodicità annuale delle revisioni.

Per i veicoli ed i rimorchi prevista nel comma 3 dell'art. 80 del Codice della Strada, l'obbligo di revisione è entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.

REVISIONI ANNUALI

Per il 2000 è disposta la Revisione annuale per le seguenti categorie di veicoli, con esclusione dei veicoli immatricolati per la prima volta nel 2000 ed anche i veicoli che, sempre nel 2000, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada.

- a. autobus;
- b. autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 kg (compreso l'eventuale carrello appendice);
- c. rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 kg;
- d. autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
- e. autoambulanze;

In presenza di prenotazione, effettuata entro i termini presso l'Ufficio Provinciale M.C.T.C., è **consentita la circolazione** fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova.

Detta agevolazione non è consentita qualora la Carta di Circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Le prenotazioni effettuate oltre i termini potranno essere annotate sulla domanda di revisione, permettendo di condurre il veicolo alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita risulti prenotata.

Detta agevolazione non è consentita nel caso di prenotazione presso un'Impresa o un Consorzio abilitato alle revisioni.

REVISIONI PERIODICHE

Revisione per le seguenti categorie di veicoli immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1996, **con esclusione** di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999;

- a. autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg e quadricicli a motore,
- b. autovetture e autoveicoli per uso promiscuo non compresi nel punto d) e **autocaravan**;
- c. rimorchi di massa complessiva non superiore a 3500 kg.

Termini di scadenza delle revisioni nel corso dell'anno solare

- 1. se trattasi della prima visita di revisione:** entro il mese di rilascio della carta di circolazione (con riferimento alla data riportata a pagina 1 della Carta di Circolazione, a sinistra del timbro tondo d'ufficio);
- 2. negli altri casi:** entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.